

Repubblica Italiana

La Corte dei conti

Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva nella camera di consiglio dell' 8 luglio 2013.

* * * *

Visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Gibellina (TP), con nota prot.0001601 del 7 febbraio 2013, presa in carico dal Servizio di supporto di queste Sezioni riunite in data 13 febbraio 2013, prot. n. 21/SRCSS-R01CVA-A;

vista l'ordinanza n. 29/2013/SS.RR./CONS. del 2 luglio 2013 con la quale il Presidente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva ha convocato il Collegio per

l'odierna adunanza;

udito il relatore, consigliere dr. Stefano SIRAGUSA

ha emesso la seguente deliberazione.

* * * *

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Gibellina chiede di conoscere "se si possa configurare la "stabilizzazione" quale procedura di mera trasformazione dell'originario rapporto e non in termini di nuove assunzioni con conseguente instaurazione di un diverso rapporto di lavoro, e, come tale svincolato dalle regole dell'art.76 del D.L. 122/2008."

A tal fine, il Sindaco premette che:

- intende procedere all'avvio dei processi di stabilizzazione del personale precario ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2010, n.24, mediante la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere, nel rispetto dell'art.17 commi 10, 11 e 12 del D.L. 1 luglio 2009, n.78, convertito con la Legge 3 agosto 2009, n.102;
- la spesa per il personale alla data della nota incide per il 52,75% sul titolo I della spesa corrente e che per il 2013 il Comune di Gibellina sarà sottoposto alle regole del patto di stabilità;
- ha tenuto conto della deliberazione n.8 del 16.1.2012 di queste SS.RR. della Corte che ha previsto che per gli enti sottoposti al patto di stabilità i processi di stabilizzazione del personale non possono essere attivati ed attuati in deroga al secondo periodo dell'art.76, comma 7, del D.L.2008, n.122, e quindi oltre il limite del 20% della spesa corrispondente alla cessazione (oggi 40% in funzione della legge 296/2006);
- il Tribunale di Roma con sentenze n.10942/2010, n.15893/2010 e n.8374/2011 perviene alla conclusione che "nello specifico il legislatore ha voluto distinguere la stabilizzazione quale individuazione di un rapporto già in essere, (come) cosa diversa dalla creazione di un nuovo rapporto, stabilendo in modo inequivoco che in caso di stabilizzazione si è in presenza di un unico rapporto di lavoro, iniziato con le modalità del rapporto a tempo determinato e poi stabilizzato in un rapporto a tempo indeterminato";

* * * *

La richiesta di parere è da ritenersi ammissibile, in quanto formulata da soggetto legittimato, trattandosi del Sindaco, legale rappresentante dell'Ente e, sotto il profilo oggettivo, in quanto inerisce alla contabilità pubblica e alla regolare gestione finanziaria degli enti, secondo gli indirizzi definiti da queste Sezioni Riunite per la regione siciliana (delibera n. 1 del 2004) e dalle Sezioni Riunite centrali della Corte dei conti, con la deliberazione n. 54 del 2010, che riconducono a tale materia le misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, quali sono, tra l'altro, quelle concernenti le spese per il personale, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, così come individuata dalla giurisprudenza costituzionale.

Nel merito, queste Sezioni Riunite, osservano quanto segue:

la stabilizzazione di personale precario comporta, senza dubbio, uno stabile inserimento di lavoratori nei ruoli delle amministrazioni e costituisce, pertanto, una – pur speciale – ipotesi di assunzione.

Come tale, laddove il legislatore ne stabilisca la possibilità di attuazione e ne autorizzi il relativo utilizzo, essa deve rispondere ai principi ed alle regole che sono previste per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche al fine di rendere coerente il processo di stabilizzazione con la gestione del personale in servizio.

Non a caso, la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 denominata " Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato" ha previsto una serie di prescrizioni e limitazioni il cui mancato rispetto viene sanzionato con il divieto di procedere all' assunzione di tale personale.

In questo senso - come già affermato nella precedente deliberazione (n.8/2012/SS.RR./PAR del 16 gennaio 2012) di queste SS.RR.- si spiega anche l'espresso rinvio (art. 6, comma 1, della citata L.R. n. 24 del 2010) ai principi generali previsti dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (selettività, trasparenza, accesso dall'esterno, programmazione, ecc.) in materia di assunzioni, che obbliga gli enti procedenti, nel giusto temperamento con le peculiari finalità socio-economiche sottese a tali operazioni, ad imprescindibili valutazioni di coerenza con le effettive

necessità funzionali, in relazione ai fabbisogni programmati e all'assetto complessivo dei servizi erogati.

L'avvio dei processi di stabilizzazione di cui alla L.R. n. 24 del 2010 deve inoltre essere compatibile anche con il limite di cui all'art. 76 comma 7 del D.L n. 112 del 2008 - che l'art. 6 comma 6 della L. R. n.24 del 2010, peraltro, richiama espressamente nella sua integralità- e che stabilisce il blocco totale delle assunzioni per gli enti che hanno un'incidenza di spese del personale, da computarsi secondo le modalità ivi esposte, sul totale delle spese correnti pari o superiore al 50 per cento, con possibilità per i restanti enti di assumere nei limiti del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Per tali considerazioni e motivazioni, la procedura di stabilizzazione in questione non può ritenersi svincolata dall'osservanza delle regole testé richiamate.

Per inciso, la giurisprudenza del Tribunale di Roma citata dall'Ente, trova una diversa configurazione proprio nella decisione n. 4024 del 6.3.2012 della III Sezione Lavoro (causa n.42727/2010) che, nel ripercorrere alcuni precedenti propri (v. sentenza n.10942 del 16.6.2010 e n.1205/2012) ritiene preferibile la tesi secondo cui la stabilizzazione è assimilabile ad una nuova assunzione.

Alla pag.8 della citata decisione 4024/2012, infatti, si legge:

“ La normativa sopra esaminata è chiara nel distinguere nettamente le due diverse tipologie di rapporto, quella a tempo determinato che costituisce essenzialmente un requisito per la successiva stabilizzazione e quello a tempo indeterminato che consegue alla stabilizzazione medesima. Tra i due rapporti non vi è continuità, nel senso che le norme citate sono chiare nell'evidenziare che la stabilizzazione non costituisce una mera trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, quanto una nuova assunzione in relazione alla quale l'esistenza di un contratto a tempo determinato costituisce un mero presupposto. Non a caso la normativa sopra citata qualifica espressamente la stabilizzazione quale assunzione e la ammette anche in relazione al personale che non sia attualmente in servizio, purché abbia maturato il requisito citato, con la conseguenza che la stabilizzazione non può essere considerata una mera prosecuzione del rapporto pregresso ma costituisce una vera e propria assunzione ex novo. Pertanto l'assunzione conseguente alla

stabilizzazione deve essere ritenuta a tutti gli effetti quale nuova assunzione presso la pubblica amministrazione, la quale ha instaurato un nuovo contratto di lavoro con il soggetto "stabilizzato", mentre non può essere condivisa, per le ragioni sopra riportate, l'affermazione dei ricorrenti secondo il quale si tratterebbe di una mera trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato."

P.Q.M.

Nelle su esposte considerazioni è il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana in sede consultiva.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente.

L'ESTENSORE

(Stefano SIRAGUSA)

IL PRESIDENTE

(Luciano PAGLIARO)

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 11 LUGLIO 2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Dott. Fabio Guiducci)